



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Bando relativo al riconoscimento del contributo per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”;

VISTO in particolare l'articolo 28 della legge n. 220 del 2016, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro della Cultura n. 190 del 10 giugno 2025, recante “Disposizioni applicative del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con particolare riferimento all'art. 5;

VISTA la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 337, che modifica l'articolo 28 della legge n. 220 del 2016;

VISTO l'articolo 28, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie;

VISTO l'articolo 28, comma 2, della legge n. 220 del 2016, il quale prevede che le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della Cultura;

VISTO l'articolo 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, il quale prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del Capo III, Sezione I, della medesima legge, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29;

VISTO l'articolo 37 della citata legge n. 220 del 2016, e in particolare il comma 2, il quale stabilisce che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa



MINISTERO
DELLA
CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: dg-ca.servizio2@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-ca.servizio2@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto direttoriale n. 1100 del 5 marzo 2024 recante l'accertamento delle somme disponibili al 31 dicembre 2023 in contabilità speciale n. 6071 relative al Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, di cui all'art 28 della Legge 220 del 14 novembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro della Cultura 12 aprile 2024, rep. n. 145, recante "*Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto del Ministro della Cultura 6 marzo 2025, rep. n. 55, recante "*Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2025*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO l'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di anticipazione obbligo fattura elettronica;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, recante attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 aprile 2023, n. 41, in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO il regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 4 e 53 che dichiarano alcune categorie di



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Emana il seguente BANDO

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente bando stabilisce le disposizioni applicative del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'articolo 28 della legge n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massimi di intensità di aiuto, alle condizioni per l'accesso al beneficio, alle priorità nella concessione dei contributi e agli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.
2. Ai fini del presente bando, si intende:
 - a. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministero della cultura;
 - b. «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c. «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro della cultura emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - d. «film di nazionalità italiana»: il film che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
 - e. «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;
 - f. «micro», «piccole» e «medie»: imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attività nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
 - g. «sala cinematografica e polifunzionale»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente, che può essere impiegato anche per scopi diversi rispetto alla proiezione cinematografica, ossia come centro congressi, come teatro o aula, attrezzata anche con spazi ricreativi e multivalenti volti offrire una pluralità di attività e servizi volti al sostegno e allo sviluppo dell'autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- h. «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980;
- i. «proiezione cinematografica»: l'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda;
- l. «sala cinematografica attiva»: la sala cinematografica che realizza un numero di spettacoli cinematografici superiore a 350 all'anno per ciascun schermo cinematografico, ridotti a 200 per le monosale, e a 120 per le monosale in Comuni sotto i 15.000,00 abitanti;
- m. «sala cinematografica chiusa o dismessa»: la sala cinematografica nella quale, nei 24 mesi antecedenti l'inizio dei lavori, non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica;
- n. «investimento»: la spesa relativa all'acquisto di beni materiali e immateriali direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di un progetto di apertura di nuove sale cinematografiche ovvero di riattivazione di sale cinematografiche dismesse ovvero di adeguamento funzionale e tecnologico di sale cinematografiche attive ovvero di ampliamento schermi;

Articolo 2 **Risorse disponibili**

- 1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono ripartite fra le seguenti finalità:
 - a. 40% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
 - b. 25% dell'ammontare complessivo annuo per realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
 - c. 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
 - d. 5% dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari da destinare unicamente alle microimprese e alle sale storiche.
 - e. 10% dell'ammontare complessivo annuo per la realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere e socio-sanitarie pubbliche o private convenzionate, dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità ai pazienti e agli ospiti delle strutture socio-sanitarie. L'accesso alle sale di cui al primo periodo può essere a titolo gratuito ed è riservato ai pazienti, agli ospiti delle strutture socio-sanitarie e ai loro accompagnatori.
- 2. Le risorse eventualmente non assegnate nell'anno in relazione a una o più delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo possono essere destinate, ove necessario, all'accoglimento di istanze di contributo eventualmente eccedenti la disponibilità di risorse previste per una o più delle altre finalità di cui al medesimo comma 1.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 3

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I contributi di cui al presente bando sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata, le amministrazioni pubbliche - come definite all'art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche - nonché per la sola finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) gli enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici.
2. Il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o polifunzionale:
 - a. rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti con disabilità motoria, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo;
 - b. consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità, anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, software disponibili per tali servizi, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza;
 - c. svolga l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo nel caso di ampliamento del numero degli schermi e di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;
 - d. programmi per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo pari al 25% del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. Predetta aliquota è ridotta al 15% per le sale aventi non più di due schermi cinematografici.
3. A pena di decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il beneficiario comunica alla DGCA, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DGCA medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale degli schemi di aiuto disciplinati nel presente decreto.

Articolo 4

Presentazione delle richieste di contributo

1. La richiesta di contributo deve essere presentata utilizzando unicamente i modelli



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

predisposti e resi fruibili dalla DGCA sulla piattaforma informatica online, disponibili sul sito <https://cinema.cultura.gov.it>.

Alla richiesta di contributo devono essere allegati:

- a. Documentazione afferente l'investimento relativo all'acquisto di beni materiali e immateriali direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di un progetto di apertura di nuove sale cinematografiche ovvero di riattivazione di sale cinematografiche dismesse ovvero di adeguamento funzionale e tecnologico di sale cinematografiche attive ovvero di ampliamento schermi;
 - b. il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l'indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non può avvenire oltre i dodici mesi successivi alla data di inizio investimento e la cui conclusione non può comunque essere superiore ai 24 mesi dall'inizio dei lavori. Si precisa il preventivo dei lavori deve essere redatto e validato da tecnico abilitato iscritto agli albi professionali per le finalità di cui all'art 2, lettere a), b), c) ed e) del presente Bando;
 - c. il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio;
 - d. l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica di cui al comma 1.
2. La DGCA entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande provvede alla pubblicazione del Decreto di approvazione delle Graduatorie di concessione dei contributi, riportando per ogni intervento il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di garantire l'identificazione dei medesimi progetti nel piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.
 3. Il contributo viene erogato dalla DGCA, previa verifica della regolarità contributiva sul sito dell'INPS e per le erogazioni di importo superiore ai 5.000,00 euro previa verifica della non inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art 48 bis del DPR 602/73, ai beneficiari così come indicati nella delibera di assegnazione di cui al comma precedente.
 4. Il 30% del contributo viene erogato, quale acconto, a seguito di esplicita richiesta del soggetto beneficiario secondo le modalità previste nella piattaforma per ciascuna linea di intervento allegando prova dell'inizio lavori.
 5. Il saldo del contributo viene erogato, previa presentazione di esplicita richiesta da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DGCA, entro 90 giorni dal termine dei lavori. Alla richiesta di saldo devono essere allegati:
 - a. il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo;
 - b. l'attestazione del costo complessivo dei lavori, con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti accreditati;
 - c. l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- d. l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica.

Articolo 5

Assegnazione del contributo e ordine di priorità

1. I contributi sono assegnati sulla base del costo ammissibile indicato nella tabella 1 allegata al presente Bando.
2. Il contributo assegnato non può essere superiore a euro 3.000.000,00 per i progetti afferenti le linee di intervento di cui alla lettera a) e b) dell'art 2, comma 1 del presente bando; ridotto a euro 2.000.000,00 per i progetti afferenti le linee di intervento lettere c) ed e) dell'art 2, comma 1 del presente bando; ulteriormente ridotto a euro 1.500.000,00 per per i progetti afferenti la linea di intervento di cui alla lettera d).
3. Il contributo è pari a:
 - a. 40% del costo ammissibile per le sale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando;
 - b. 30% del costo ammissibile per le sale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente bando;
 - c. 60% del costo ammissibile per le sale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente bando;
4. Le aliquote di cui al comma 3 del presente articolo sono incrementate di:
 - a. 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;
 - b. 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese.
5. I contributi sono assegnati, nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Bando e sulla base delle priorità indicate nel presente articolo.
6. I contributi sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorità, fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 2:
 - a. sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;
 - b. sale cinematografiche di proprietà delle amministrazioni comunali e sale storiche;
 - c. sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di un ente locale o altra pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;
 - d. sale cinematografiche non rientranti nelle precedenti lettere a, b e c



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

7. Nel caso di incapienza di risorse, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, secondo i seguenti parametri:
 - a. il rapporto fra sale cinematografiche attive in una provincia e popolazione residente nella medesima provincia;
 - b. per le aree metropolitane, il rapporto fra sale cinematografiche attive nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e popolazione residente nella medesima circoscrizione;
 - c. a parità di altre condizioni verrà data la priorità agli interventi realizzati nel contesto territoriale di riferimento che presenta una età media delle sale cinematografiche attive più elevata.

Articolo 6

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi assegnati per le finalità del presente bando sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite massimo dell'80% dei costi ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del Regolamento generale di esenzione per categoria n 651/2014.
2. Ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria del contributo di cui al presente bando una sola volta nell'arco cinque anni a valere dal presente decreto.

Articolo 7

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016,



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

5. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 8

Adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. La DGCA provvede alla registrazione dei contributi approvati, di cui al presente bando, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.115.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, la DGCA predispone e pubblica la modulistica prevista per la presentazione delle istanze relative alle annualità 2024 e 2025.
2. Con riferimento alle istanze relative all'annualità 2024 possono accedere ai contributi le imprese che abbiano effettuato gli investimenti, così come definiti dall'art. 1 lettera n. del presente bando, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le istanze possono essere presentate nella piattaforma istituzionale DGCOL dal 19 settembre 2025 al 30 novembre 2025 ore 23:59.
3. Con riferimento alle istanze relative all'annualità 2025 possono accedere ai contributi le imprese che abbiano effettuati gli investimenti, così come definiti dall'art. 1 lettera n. del presente bando, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Le istanze possono essere presentate nella piattaforma istituzionale DGCOL dal 19 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 ore 23:59.
4. Lo stanziamento di risorse per l'annualità 2024 del Piano potenziamento sale- così come previsto dal Decreto ministeriale di riparto 2024 citato nelle premesse del presente bando - è pari a euro 20 milioni.
5. Lo stanziamento di risorse per l'annualità 2025 del Piano potenziamento sale- così come previsto dal Decreto ministeriale di riparto 2025 citato nelle premesse del presente bando - è pari a euro 20 milioni.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

6. Lo stanziamento originario per l'anno 2024 viene incrementato di un importo pari a 28.945.021,93 euro, così come quantificato da decreto direttoriale di accertamento n. 1100 del 3 marzo 2024.
7. Le risorse eventualmente non assegnate per l'anno 2024 sono destinate allo stanziamento previsto per l'anno 2025.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Mario Turetta



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

“TABELLA 1

Costi ammissibili

(secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica)

Il costo ammissibile, è costituito dalla somma dei costi direttamente e strettamente connessi all’investimento realizzato, comprovati da fattura o altri documenti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa civilistica e fiscale e per i quali è stato effettuato il relativo pagamento con modalità tracciabili ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche. In particolare:

- 1) *progettazione, oneri amministrativi e concessori, direzione lavori, sicurezza e collaudo – tali costi sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dei costi totali dell’intervento, e comunque non superiore a 20.000 euro;*
- 2) *solo con riferimento alle linee di intervento di cui alle lettere a) b) e c) dell’articolo 3 comma 2 del Decreto, acquisto dei locali entro il 15% del costo totale di acquisto dei locali stessi, come certificabile nell’atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva;*
- 3) *lavori edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, all’ampliamento degli schermi e alla ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;*
- 4) *impianti di proiezione digitale e relativi accessori;*
- 5) *impianti audio;*
- 6) *impianti di climatizzazione;*
- 7) *impianti e attrezzature di biglietteria automatica;*
- 8) *impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale;*
- 9) *impianti di innovazione digitale;*
- 10) *arredi e poltrone;*
- 11) *lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l’accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli;*
- 12) *lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi alla fruizione cinematografica;*
- 13) *lavori e impianti finalizzati ad una maggior polifunzionalità della sala*